



Comune di Ornavasso
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.
(Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 9/09/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/07/2015

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Funzionario responsabile
Art. 4	Dichiarazione
Art. 5	Dichiarazione TARI
Art. 6	Verifiche ed accertamenti
Art. 7	Accertamento con adesione
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Rimborsi
Art. 10	Calcolo degli interessi
Art. 11	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 12	Trattamento dei dati personali
Art. 13	Entrata in vigore
Art. 14	Disposizioni finali

CAPITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

Art. 15	Oggetto
Art. 16	Soggetti passivi
Art. 17	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 18	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Art. 19	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 20	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 21	Aliquote e detrazioni
Art. 22	Abitazione principale e pertinenze
Art. 23	Esenzioni
Art. 24	Quota statale del tributo
Art. 25	Versamenti

CAPITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Art. 26	Oggetto
Art. 27	Presupposto e finalità del tributo
Art. 28	Soggetti passivi
Art. 29	Base imponibile
Art. 30	Determinazione delle aliquote del tributo
Art. 31	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 32	Versamento del tributo
Art. 33	Importi minimi

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Art. 34	Oggetto
Art. 35	Presupposto del tributo
Art. 36	Soggetti passivi
Art. 37	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 38	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 39	Locali ed aree scoperte escluse dal tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 40	Locali ed aree scoperte escluse dal tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio
Art. 41	Determinazione della superficie tassabile
Art. 42	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 43	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 44	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 45	Piano finanziario
Art. 46	Obbligazione tributaria
Art. 47	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti
Art. 48	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile - classificazione
Art. 49	Istituzioni scolastiche statali
Art. 50	Tributo giornaliero
Art. 51	Tributo provinciale
Art. 52	Riduzione tariffaria per le utenze domestiche
Art. 53	Riscossione
Art. 54	Clausola di adeguamento
Art. 55	Disposizioni transitorie
Allegato 1	Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti: classificazione utenze non domestiche

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Ornavasso, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. L’imposta unica comunale IUC si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si articola pertanto in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come confermato dall’articolo 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 in base al quale “*L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU*”;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all’art. 1, commi 669-681, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all’art. 1, commi 641-668, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Ornavasso relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

ART.3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 4 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo hanno avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune per le componenti TASI e TARI e su modello ministeriale per la componente IMU, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso

ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano ferme le specifiche norme legislative vigenti.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine di cui al precedente comma 1 e con le modalità indicate nel precedente comma 2.

5. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 5 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi, gli uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni.

5. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche.

6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica/PEC.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione o cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici;
- b) titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,);
- c) tipo di denuncia (iniziale/cessazione/variazione);
- d) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;
- e) nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora siano dati noti;
- f) numero degli occupanti i locali;
- g) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- h) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- j) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- k) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti d'affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione idrica, luce, gas, telefonia

Utenze non domestiche

- a) dati identificativi del soggetto passivo ovvero denominazione, ragione sociale, scopo sociale o istituzionale della persona giuridica (impresa, società, ente, istituto, associazione), sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, recapiti, tipo di attività svolta e codice ATECO dell'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta;
- b) generalità complete del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) generalità complete delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

10. La dichiarazione può prevedere l'indicazione di altri elementi, notizie, dati o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nel precedente comma, sia fatta in forma scritta, sia debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento d'identità.

12. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini previsti il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

13. In caso di mancata presentazione della dichiarazione il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo in base a quanto disciplinato dal successivo articolo 6.

14. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

15. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

ART. 6 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
9. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 10,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 7 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dalla normativa e dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 8 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 6 comma 1 lett. a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2,3,4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 9 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura di cui al successivo articolo 10, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono effettuati rimborsi di importo inferiore ad euro 10,33.

ART. 10 CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della legge 296/2006, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 11 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente in presenza di particolari situazioni di obiettiva difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute risultanti dagli avvisi di accertamento. La rateizzazione può essere concessa unicamente per importi superiori ad euro 500,00, considerati per ogni singolo avviso di liquidazione, e fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato con deliberazione di Giunta Comunale.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - l'importo non potrà più essere rateizzato.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2014 e le successive modifiche dal 01/01/2015.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della relativa normativa nazionale e comunitaria.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari relative a IMU e TARES/TARSU per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

CAPITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 15 OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione nel Comune di Ornavasso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dal D.L. 5/03/2014 n. 16, convertito dalla Legge 2/05/2014 n. 68.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capitolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 16 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 17 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto

Legislativo n. 504/1992 e di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

4. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

5. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

7. E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

8. E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore ai 70 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta superiore al 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

9. Ai sensi del comma 1 art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

10. Al fine delle suddette equiparazioni ad abitazione principale dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2010 entro la data della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4".

ART. 18

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992 ovvero assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, a cui sono applicati i coefficienti approvati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'articolo 13 comma 14ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. Il Comune, a seguito della proposizione della rendita catastale ovvero dell'attribuzione d'ufficio, effettua il conguaglio.

5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 19

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992, il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

4. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

5. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 20

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di base imponibile di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e dalla legge di conversione n. 44/2012, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e che:
 - siano di fatto inutilizzati;
 - il degrado strutturale non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - gli immobili in oggetto necessitino di opere di recupero edilizio che prevedono un abbattimento quasi integrale (pari o superiore all'80%).Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai, tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e tali da impedire l'accesso in sicurezza;
 - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità dovrà essere verificata dall'ufficio tecnico comunale.
4. La riduzione della base imponibile per il calcolo dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato d'inagibilità o d'inabitabilità successivamente verificate da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il venir meno della causa ostativa all'uso dei locali deve essere comunicata al Comune con comunicazione/dichiarazione di legge da parte del contribuente e la relativa omissione è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari ad € 500,00 da notificarsi con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione/dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliare, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. L'utilizzo, anche parziale dell'unità immobiliare come catastalmente definita, comporta la decadenza del diritto alla riduzione di cui al precedente comma 1.

ART. 21

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine fissato dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 22 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso delle abitazioni principali e delle pertinenze della stessa, ad eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al precedente articolo 21 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

ART. 23 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 8 comma 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

6. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Al fine di godere di tale agevolazione, il proprietario dovrà presentare all'Ente apposita dichiarazione.

7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

8. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli siti nel territorio comunale in quanto ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 (il Comune di Ornavasso rientra nell'elenco ISTAT dei Comuni classificati montani o parzialmente montani).

ART. 24

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota ordinaria prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 25

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno dello stesso anno.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato mediante utilizzo del Modello F24, nonché tramite apposito bollettino postale ai sensi alle disposizioni di legge e secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad euro 10,33. Tale importo si intende riferito all'imposta annuale relativa a tutti gli immobili posseduti.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

CAPITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 26 OGGETTO

Il presente capitolo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, ovvero la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale IUC, prevista dai commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

ART. 27 PRESUPPOSTO E FINALITA' DEL TRIBUTO

1. Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale con le relative pertinenze e di aree fabbricabili così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.
2. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 31 del presente regolamento.

ART. 28 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 27. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolato, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Ai sensi del comma 2 art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella Legge 80/2014 ai fini TASI è assimilata all'abitazione principale la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta dovuta è ridotta di due terzi.
Al fine della suddetta equiparazione ad abitazione principale dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2010 entro la data della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4".

ART. 29
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e s.m.i.

ART. 30
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge all'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino all'azzeramento o può essere modificata tenendo conto dei vincoli normativi.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di legge.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e s.m.i., non può superare, in ogni caso, l'1 per mille (articolo 1 comma 678 della Legge n. 147/2013).

ART. 31
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682 lettera b) punto 2 della Legge n. 147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. servizio di polizia locale;
 - b. servizio di manutenzione delle strade e del verde pubblico;
 - c. servizio di illuminazione pubblica;
 - d. servizio di protezione civile;
 - e. servizi socio assistenziali.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 32
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile soggetto al tributo. A tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. La TASI è versata autonomamente da ogni soggetto passivo in autoliquidazione che provvederà al versamento con le modalità di cui al presente articolo.
3. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e con le modalità stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate per l'approvazione dei modelli e dei codici tributo.
4. Il pagamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il primo semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. Per l'anno 2014 le scadenze sono fissate: la prima rata il 16 ottobre e la seconda rata il 16 dicembre.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il tributo sia versato interamente per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

ART. 33 IMPORTI MINIMI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulta inferiore ad euro 10,33.

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 34 OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).

ART. 35 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 37.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 36 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 37, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 37 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali

a loro volta assoggettabili al prelievo. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 38

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche;
- c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono altresì soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quanto previsto al precedente articolo 37 comma 2;
- b) gli impianti sportivi limitatamente alle aree e ai locali destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di ultimazione dei lavori ovvero fino alla data in cui risultano predisposti all'uso, come descritto nel precedente articolo 37, se antecedente alla data di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a trenta giorni;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto ammesso dallo stato; sono invece soggette al tributo le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito, manovra o alla sosta dei veicoli;
- i) i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di

rete, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 39

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo TARI, come disciplinato dai precedenti commi, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 40

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categorie di attività	Riduzione del
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20%
Attività per riparazione veicoli, autocarrozzeria, gommista, elettrauto,	20%
Gabinetti medici, dentistici, laboratori odontotecnici	20%

4. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese tra quelle indicate nell'elenco sopra riportato, il Funzionario responsabile del tributo può accordare una riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti, indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

6. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

8. Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solare esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera b) e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.

9. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 41 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dei principi dell'articolo 6 della Legge n. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;
 - la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;
 - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiore a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o da analoga documentazione oppure dalla misurazione diretta.

ART. 42

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 43

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Le tariffe del tributo TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 45. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 44

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che devono essere recepiti nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo TARI.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART. 45

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo TARI avviene annualmente in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno due mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

ART. 46

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportano una riduzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno conteggiate in sede di conguaglio.
5. Il tributo è dovuto per l'intero anno solare anche nel caso in cui i locali siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40.

ART. 47

UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999 n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999 n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente articolo 43 del presente regolamento.
5. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

6. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
7. Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
8. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo articolo 53, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali R.S.A. o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

11. Per le utenze domestiche condotte (occupate o a disposizione) da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero ed il numero degli occupanti l'immobile viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento che, in ogni caso, deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza. In caso di mancata indicazione nella suddetta dichiarazione e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in base ai metri quadrati dell'immobile secondo le seguenti indicazioni:

- da 1 a 30 mq 1 occupante;
- da 31 a 60 mq 2 occupanti;
- da 61 a 80 mq 3 occupanti;
- da 81 a 120 mq 4 occupanti;
- oltre 121 mq 5 occupanti.

12. Ai sensi del comma 2 art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9 bis, una ed una sola posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è assoggettata alla TARI nella misura ridotta di due terzi.

Tale agevolazione verrà riconosciuta a seguito di presentazione di idonea dichiarazione resa alle condizioni di cui al precedente articolo 5".

ART. 48

UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e le aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base delle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui al precedente articolo 43.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 1 al presente regolamento, viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito delle persone fisiche o giuridiche). In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. In quest'ultimo caso sarà possibile attribuire categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività economica esercitata.

ART. 49

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31, confermato dall'articolo 1 comma 655 della Legge n. 147/2013, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde al Comune una somma stabilita secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali quale importo forfetario complessivo e comprensivo anche del tributo provinciale di cui al successivo articolo 51, che sarà incorporato e versato alla Provincia.
1. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 50

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatré) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli allegati 1 e 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 100%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente articolo 48.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo TARI.
6. Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:
- per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - occupazione per effettuazione di traslochi, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportano la produzione di rifiuti;
 - per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;
 - per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
10. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi e/o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti, durante le quali resta obbligatoria la differenziazione dei rifiuti stessi, oltre al pagamento del tributo giornaliero di cui al precedente comma 3, è obbligatoria l'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze. Lo svolgimento di tale servizio deve essere effettuato sulla base di uno specifico contratto tra il promotore delle manifestazioni/eventi ed il gestore del servizio di igiene ambientale. Il relativo pagamento verrà assolto nell'ambito di detto contratto”.
11. I mercatali aventi autorizzazione fissa sono tenuti a versare la tariffa annuale in base ai mq di occupazione risultanti da apposita dichiarazione ed in base alla categoria di appartenenza (banchi di mercato di beni durevoli e banchi di mercato di generi alimentari). In questi casi l'occupazione del suolo è condizionata al pagamento del tributo TARI oltre che al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo disciplinante il tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 51

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo TARI.

ART. 52
RIDUZIONE TARIFFARIA PER LE UTENZE DOMESTICHE

12. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile. Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di apposito composte o concimaia/cumulo;
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
- di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto con le relative sanzioni.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata da idonea documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 53
RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo TARI, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate la cui scadenza viene stabilita annualmente con apposito provvedimento. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il giorno 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la scadenza della prima rata del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

4. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti all'articolo 6 del presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere, in tempo utile, il modello per provvedere al pagamento del tributo dovuto, rivolgendosi all'ufficio tributi comunale.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 10,33 ed analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato disciplinato dalla normativa in materia e dall'articolo 6 del presente regolamento.

ART. 54
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 55
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102	Campeggi, distributori carburanti
103	Stabilimenti balneari
104	Esposizioni, autosaloni
105	Alberghi con ristorante
106	Alberghi senza ristorante
107	Case di cura e riposo
108	Uffici, agenzie, studi professionali
109	Banche ed istituti di credito
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114	Attività industriali con capannoni di produzione
115	Attività artigianali di produzione beni specifici
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
117	Bar, caffè, pasticceria
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119	Plurilicenze alimentari e/o miste
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121	Discoteche, night club
122	Ambulanti settore alimentare
123	Ambulanti settore non alimentare